

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 22 aprile 2024, n. 43
Reg. (UE) 2020/1201 - D.lgs. 19 del 02/02/2021 - D.G.R. 1866/2022. Prescrizione di misure di eradicazione di 2 piante infette, ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201, site in agro di Santeramo in Colle (BA) - Zona Infetta *Xylella fastidiosa* sottospecie *multiplex*.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI

- La legge 7 agosto 1990, n. 241 'Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi';
- Il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 'Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche';
- Il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 'Codice dell'amministrazione digitale';
- Il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22/01/2021 recante l'adozione dell'atto di alta amministrazione MAIA 2.0;
- La D.G.R. n. 712 del 03/05/2021 avente ad oggetto 'Conferimento incarico della Sezione 'Osservatorio Fitosanitario' del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale';
- La DDS n. 62 del 21/07/2022 di conferimento degli incarichi delle Posizioni Organizzative dipendenti dalla Sezione Osservatorio fitosanitario;
- La D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- La D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati".

VISTI ALTRESI'

- Il Reg. (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
- Il Reg. (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
- Il Reg. di esecuzione (UE) n. 2020/1201 della Commissione del 14/08/2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa*;
- Il Reg. di esecuzione (UE) 2021/1688 della Commissione del 20 settembre 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 per quanto riguarda gli elenchi delle piante ospiti e delle piante specificate e i metodi di prova per l'identificazione della *Xylella fastidiosa*;
- Il Reg. di esecuzione (UE) 2023/1706 della Commissione del 7 settembre 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 per quanto riguarda gli elenchi delle piante notoriamente sensibili alla *Xylella fastidiosa*;
- Il Reg. (UE) 2019/1702 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari, tra i quali la *Xylella fastidiosa*;
- Il D.lgs. 19 del 02/02/2021 "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625";
- La legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n. 27 del 29/03/2019;

- La legge n. 14 del 2007 “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali;
- La legge Regionale n° 4 del 29/03/2017 “*Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della Regione Puglia*” (BURP n° 39 del 30/03/2017) e s.m.i.;
- La legge regionale 30 aprile 2019, n. 19 che assegna all’Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali (ARIF) funzioni di supporto all’Osservatorio fitosanitario regionale, in particolare nella lotta alla Xylella;
- Il Decreto del 24 gennaio 2022 del MIPAAF che approva il piano di emergenza nazionale per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* in Italia;
- Il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n° 169819 del 13/04/2022 “Caratteristiche, ambiti di competenza, strutture e modalità di riconoscimento dei laboratori che operano nell’ambito della protezione delle piante”;
- La Determina dirigenziale n° 31 del 13/05/2022 di aggiornamento delle procedure di monitoraggio e campionamento di specie vegetali ai fini dell’identificazione di *Xylella fastidiosa* nella Regione Puglia;
- La D.G.R. n. 1866 del 12/12/2022 con cui la Giunta regionale della Regione Puglia ha approvato il “Piano d’azione per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* (Well *et al.*) in Puglia” biennio 2023-2024 integrata dalla D.G.R. n. 570 del 26/04/2023;
- La DDS N. 00029 del 08/04/2024 con oggetto “Individuazione di focolaio di *Xylella fastidiosa* sottospecie *multiplex* ST26 in agro di Santeramo in Colle (BA) – Istituzione dell’area delimitata ai sensi dell’art. 4 del Reg. UE 2020/1201”;

PREMESSO CHE

- *Xylella fastidiosa* (Wells *et al.*) è un organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione Europea inserita nell’elenco degli organismi nocivi prioritari di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del Reg. (UE) 2016/2031;
- Il Reg. di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 relativo alle misure per prevenire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della *Xylella fastidiosa* prevede che l’Autorità competente definisca le aree delimitate nelle quali applicare misure di eradicazione delle piante ed aree delimitate nelle quali applicare, se del caso, misure di contenimento;
- L’Osservatorio fitosanitario della Regione Puglia è l’Autorità fitosanitaria competente ai sensi dell’art. 6 del Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 in materia di controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali definite dal Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017;
- La Regione Puglia, con deliberazione n° 591 del 03/05/2023, ha approvato e affidato all’Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante del CNR - sede di Bari (di seguito CNR), il “Programma di attività a supporto della gestione fitosanitaria della *Xylella fastidiosa* sul territorio della Regione Puglia e dei patogeni e parassiti delle piante”;
- L’Osservatorio, nell’ambito dell’attività di sorveglianza a *Xylella fastidiosa* sottospecie *pauca* nell’area indenne del territorio regionale, a marzo 2024 ha effettuato una ispezione nell’agro di Santeramo in Colle (BA) e sono stati prelevati n. 7 campioni vegetali da piante del genere *Prunusdulcis* specie specificata a *Xylella fastidiosa* sottospecie *pauca*;
- L’Osservatorio ha consegnato i predetti campioni vegetali al CNR (laboratorio accreditato ISO/IEC 17025:2017 per prove di biologia molecolare per *Xylella fastidiosa*), per le analisi di laboratorio.

PRESO ATTO CHE

- Il CNR, con il rapporto di prova N. 36/2024 del 02/04/2024 (protocollo di entrata n° 165983 del 04/04/2024), pubblicato sul sito istituzionale www.emergenzaxylella.it, ha comunicato i risultati delle analisi molecolari relative a 7 campioni vegetali di *Prunusdulcis* e n. 2 piante di mandorlo site in agro di Santeramo in Colle (BA) sono risultate infette da *Xylella fastidiosa*;
- Il CNR, incaricato dall’Osservatorio della caratterizzazione del ceppo, con nota prot. 163712 del 03/04/2024, ha comunicato che la sottospecie individuata nelle piante di mandorlo infette innanzi citate è *Xylella fastidiosa* sottospecie *multiplex* genotipo ST26;

- Innova Puglia spa, sulla base delle coordinate geografiche rilevate dagli Ispettori Fitosanitari, ha fornito all'Osservatorio fitosanitario le informazioni catastali dei terreni sul quale insistono le piante infette di che trattasi, rappresentati nell'allegato 1/A del presente provvedimento, ed i relativi proprietari riportati nell'allegato 1/D, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO CHE

- A seguito del rinvenimento delle piante infette di cui al presente provvedimento, con determina dirigenziale n° 00029 del 08/04/2024, è stata istituita l'area delimitata "*Xylella fastidiosa sub. multiplex* ST26", ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 2020/1201;
- nell'area delimitata a *Xylella fastidiosa* sottospecie *multiplex*, si applicano le misure di eradicazione di cui all'art. 7 Reg. (UE) 1201/2020 in quanto, le misure di contenimento, si applicano solo nella zona infetta di cui all'allegato III del Reg. (UE) 1201/2020;
- ai sensi dell'art. 7 Reg. UE 1201/2020, rubricato "Rimozione delle piante", le misure di eradicazione del patogeno comportano la rimozione immediata dalla zona infetta delle:
 - a. piante notoriamente infette dall'organismo nocivo specificato,
 - b. piante che presentano sintomi indicativi della possibile infezione da parte di tale organismo nocivo o che si sospetta siano infette da tale organismo nocivo,
 - c. piante appartenenti alla stessa specie della pianta infetta, indipendentemente dal loro stato sanitario,
 - d. piante di specie diverse da quella della pianta infetta che sono risultate infette in altre parti dell'area delimitata,
 - e. piante specificate, diverse da quelle di cui alle lettere c) e d), che non sono state immediatamente sottoposte a campionamento e ad analisi molecolare e che non sono risultate indenni dall'organismo nocivo specificato;
- ai sensi del successivo art. 9 "Distruzione delle piante", le piante e le parti di piante di cui all'art. 7, paragr. 1, vanno distrutte secondo le modalità ivi stabilite, in modo da garantire che l'organismo nocivo specificato non si diffonda, così come va rimosso o devitalizzato l'apparato radicale di tali piante, con un adeguato trattamento fitosanitario che permetta di evitare nuovi germogli.
- nell'area infetta di 50 metri attorno alle piante infette, qualora sono presenti piante specificate ufficialmente riconosciute come piante di valore storico, si applica la deroga di cui al comma 3 dell' art. 7 del Reg. UE 2020/1201.

PRESO ATTO

Dei seguenti provvedimenti giudiziari che hanno confermato la legittimità dei provvedimenti amministrativi adottati dall'Osservatorio fitosanitario, in applicazione della normativa fitosanitaria europea, nazionale e regionale:

- sentenza n° 78/2022 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 694 del 2021;
- sentenza n° 000514/2023 del 21/03/2023 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari sul ricorso numero di registro generale 176 del 2023;
- sentenza n. 388/2022 del 16/03/2022 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari sul ricorso numero di registro generale 1046 del 2017;
- ordinanza n. 191/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 313 del 2023;
- ordinanza n. 193/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 314 del 2023;
- ordinanza n. 125/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 325 del 2023;
- ordinanza n. 173/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 440 del 2023;

- ordinanza n. 192/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 455 del 2023;
- ordinanza n. 220/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 523 del 2023;
- ordinanza n. 194/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 533 del 2023.

VISTE

- La sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea n. 78/2016, secondo cui le misure di contrasto sono di interesse dell'intera Unione europea, quindi compatibili con i principi di precauzione, prevenzione, proporzionalità e adeguatezza e sono previste e legittimate dalla Commissione europea allo scopo di bilanciare i diversi interessi in gioco;
- La sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 05/09/2019, secondo cui l'Autorità competente della gestione dell'emergenza fitosanitaria deve procedere con immediatezza all'attuazione delle misure fitosanitarie prescritte.

RICHIAMATI

- Il comma 3 dell'art. 1 del D.lgs. 19/2021 dispone che la protezione delle piante rientra nella materia della profilassi internazionale di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera q) della Costituzione della Repubblica italiana;
- Il comma 3 dell'art. 6 del D.lgs. 19/2021 dispone che i Servizi fitosanitari regionali applicano nel territorio di competenza, tra l'altro, le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché degli altri oggetti che possano essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali;
- Il comma 1 dell'art. 33 del D.lgs. 19/2021 dispone che le misure fitosanitarie ufficiali di protezione delle piante, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da provvedimenti o ordinanze fitosanitarie che le regolamentano, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti o ordinanze fitosanitarie;
- Il comma 2 dell'art. 33 del D.lgs. 19/2021 dispone che, effettuate le forme di pubblicità previste dalla normativa vigente, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario competente per territorio, nell'esercizio delle loro attribuzioni, accedono ai fondi nei quali sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi, al fine di attuare le misure fitosanitarie. A tale scopo, qualora i proprietari si oppongano all'intervento, i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere al Prefetto l'ausilio della forza pubblica;
- L'art. 21 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima;
- Il comma 2 dell'art. 33 del D.lgs. 19/2021 dispone che, qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 21 -bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione dei provvedimenti o delle ordinanze fitosanitarie che dispongono le misure fitosanitarie, è effettuata secondo le modalità e i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario centrale ovvero dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;
- Il paragrafo 4.6 del "Piano d'azione per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* (Well et al.) in Puglia" triennio 2023-2025" approvato con le DGR n. 1866/2022 e DGR 570/2023, prevede che i provvedimenti siano notificati al proprietario attraverso la pubblicazione, per 7 giorni, nell'albo pretorio del Comune di competenza;
- Gli articoli 500 e 650 del codice di procedura penale, secondo cui la mancata estirpazione può essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per l'economia rurale.

RITENUTO DI

- Dovere applicare con immediatezza, ai sensi del comma 1 dell'art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201, le misure di eradicazione di cui al presente provvedimento, in quanto non sostituibili con altra misura fitosanitaria meno drastica, che assumono iniziativa di profilassi internazionale, al fine di contenere la diffusione della malattia sul territorio;
- dovere applicare nell'area infetta di cui al presente provvedimento, la deroga di cui al comma 3 dell'art. 7 del Reg. UE 2020/1201, qualora siano presenti piante specificate ufficialmente riconosciute come piante di valore storico;
- dovere segnalare alla Sezione Autorizzazioni Ambientali gli ulivi con caratteristiche di monumentalità siti nell'area di 50 m attorno alle piante infette e risultati indenni alle analisi di laboratorio per un eventuale riconoscimento dalla Commissione tecnica alberi monumentali;
- dovere attivare la richiesta dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, esclusivamente per gli ulivi riconosciuti ufficialmente monumentali e risultati non infetti alle analisi di laboratorio, ricadenti nell'area di 50 m attorno alle piante infette;
- dovere adempiere agli obblighi di pubblicità del presente provvedimento mediante affissione per 7 giorni nell'albo pretorio del Comune in cui ricadono le piante da estirpare tenuto conto dell'irreperibilità di alcuni destinatari e della gravosità per l'amministrazione di notificare i provvedimenti ai singoli beneficiari;
- dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per contrastare la diffusione ulteriore della malattia.

VERIFICA AI SENSI DEI D. Lgs 196/03 e del Reg. (UE) n. 679/2016**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo pretorio on-line o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., come modificato dal d.lgs. 101/2018 e dal vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento UE innanzi richiamato; qualora detti dati fossero essenziali per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

1. dare atto che le piante infette individuate in agro di Santeramo in Colle (BA) e le rispettive zone infette stabilite ai sensi del comma 2 dell'art. 4 del Reg. UE 2020/1201, sono evidenziate nelle ortofoto di cui all'allegato 1/A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. prescrivere, ai sensi della lettera a), comma 1 dell'art. 7 del Reg. UE 2020/1201, ai proprietari/conduttori nel cui appezzamento ricadono le piante infette e ai proprietari/conduttori, i cui terreni rientrano in tutto o in parte nella zona infetta di 50 m attorno a ciascuna pianta infetta, indicati nell'allegato 1/D,

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- l'estirpazione di n° 2 piante di mandorlo risultate infette da *Xylella fastidiosa* sottospecie *multiplex* ST26";
 - l'estirpazione di tutte le piante che presentino sintomi indicativi della possibile infezione da parte di tale organismo nocivo o che si sospetta siano infette da tale organismo nocivo;
 - l'estirpazione di tutte le piante appartenenti alla stessa specie delle piante infette, indipendentemente dal loro stato sanitario;
 - l'estirpazione di tutte le piante di specie diverse da quella delle piante infette risultate infette in altre parti dell'area delimitata;
 - l'estirpazione di tutte le piante specificate, diverse da quelle di cui alle lettere b) e c), che non siano state immediatamente sottoposte a campionamento e ad analisi molecolare e che non siano risultate indenni dall'organismo nocivo specificato;
3. applicare nell'area infetta di cui al presente provvedimento, la deroga di cui al comma 3 dell' art. 7 del Reg. UE 2020/1201, qualora siano presenti piante specificate ufficialmente riconosciute come piante di valore storico;
 4. segnalare alla Sezione Autorizzazioni Ambientali gli ulivi con caratteristiche di monumentalità siti nell'area di 50 m attorno alle piante infette e risultati indenni alle analisi di laboratorio per un eventuale riconoscimento dalla Commissione tecnica alberi monumentali;
 5. attivare la richiesta dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, esclusivamente per gli ulivi riconosciuti ufficialmente monumentali e risultati non infetti alle analisi di laboratorio, ricadenti nell'area di 50 m attorno alle piante infette;
 6. stabilire che la tempistica da rispettare per l'estirpazione delle piante infette è la seguente:
 - il presente provvedimento è notificato ai proprietari/conduttori attraverso la pubblicazione all'albo pretorio per 7 gg consecutivi e alla loro PEC qualora presente;
 - il provvedimento è notificato con PEC ad ARIF per gli adempimenti conseguenti ed è pubblicato su:
 - Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
 - Portale www.emergenzaxylella.it,
 - Sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito www.regione.puglia.it;
 - il proprietario comunica, durante il tempo di pubblicazione dell'atto e comunque entro massimo 3 giorni dal termine del periodo di pubblicazione, all'Osservatorio (m.cantatore@regione.puglia.it – fra.palmisano@regione.puglia.it) e all'ARIF (protocollo@pec.arifpuglia.it), se intende estirpare volontariamente le piante oppure se intende avvalersi di ARIF, utilizzando il modello di cui all'allegato 1/C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it;
 - nei casi di estirpazione su base volontaria il proprietario deve procedere all'estirpazione entro massimo 10 giorni dalla sua comunicazione e deve concordare con il Dr. Cantatore dell'Osservatorio fitosanitario (m.cantatore@regione.puglia.it), la tempistica di esecuzione;
 - nei casi di estirpazioni eseguite da ARIF, quest'ultima deve procedere entro massimo 10 giorni successivi alla comunicazione del proprietario;
 - se il proprietario, decorsi 3 giorni dal termine del periodo di pubblicazione, non invia alcuna comunicazione, ARIF procede alla rimozione delle piante entro massimo 10 giorni successivi;
 - nei casi di rifiuto da parte del proprietario di dare esecuzione alle misure fitosanitarie di cui al presente provvedimento, l'ARIF provvede alla rimozione forzata delle piante, informando il Prefetto e le Forze dell'Ordine e addebitando gli oneri di estirpazione al proprietario. L'Osservatorio provvede alla contestazione della violazione amministrativa per mancata esecuzione delle prescrizioni fitosanitarie ai sensi del D.lgs 19/2021;
 - le operazioni di estirpazione volontaria da parte del proprietario sono controllate da Ispettori/ Agenti dell'Osservatorio. Le operazioni di estirpazione eseguite da ARIF sono controllate da

assistenti fitosanitari ARIF.

7. stabilire che i proprietari/conduttori o ARIF, devono procedere all'estirpazione delle piante infette e delle piante ricadenti nei 50 m di cui al punto 2, con la seguente modalità:
 - effettuare nell'area interessata, prima dell'estirpazione, il trattamento fitosanitario contro i vettori dell'organismo specificato ai sensi del comma 1 dell'art. 14 del Reg. Ue 2020/1201, utilizzando prodotti autorizzati per le specie oggetto di estirpazione contro il *Philaenus spumarius*;
 - estirpare le piante infette e le piante ricadenti nei 50 m di cui al punto 2, con mezzi meccanici;
 - distruggere *in loco* tutta la parte frondosa degli alberi, separata dal tronco, mediante trinciatura o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 - lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate, opportunamente depezzata;
 - comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico.
8. stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da almeno un Ispettore fitosanitario/Agente/Assistente fitosanitario che deve:
 - essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento,
 - verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante,
 - provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il riconoscimento del contributo;
9. stabilire che a seguito di accertato impedimento all'estirpazione volontaria o tramite ARIF, a causa di intervento di terze persone (documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell'art. 76 per dichiarazioni mendaci), l'Ispettore/Agente/Assistente fitosanitario o ARIF, richieda al Prefetto, ai sensi dell'art. 33 c. 2 del D. Lgs. n. 19 del 02/02/2021, l'ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette e delle piante ricadenti nei 50 m;
10. stabilire che, qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di estirpazione delle piante infette e delle piante ricadenti nei 50 m entro massimo 10 giorni dall'avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio fitosanitario disporrà l'abbattimento coatto delle piante infette, per il tramite dell'ARIF, denunciando la circostanza alla Procura della Repubblica competente ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 13 dell'art. 55 del D. Lgs. 19/2021, non riconoscere alcun contributo a qualunque titolo per l'abbattimento delle piante;
11. stabilire che in caso di estirpazione delle piante infette e delle piante ricadenti nei 50 m, per le motivazioni espresse in narrativa, potrà essere riconosciuto per ogni albero estirpato, un contributo previsto dal regime di aiuto di cui al Reg. (UE) 2022/2472 in corso di istituzione. Il proprietario può comunicare all'ARIF e, per conoscenza, alla Sezione Osservatorio fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove effettuare (qualora ammissibile) il relativo bonifico (come da allegato 1/C parte integrante del presente atto, scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it), a mezzo pec: protocollo@pec.arifpuglia.it;
12. dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo in quanto le misure di estirpazione delle piante infette di cui al presente provvedimento devono essere applicate con immediatezza ai sensi del comma 1 dell'art. 13 del Reg. (UE) 2020/1201 e, pertanto, rivestono il carattere di necessità e urgenza per contrastare la diffusione ulteriore della malattia.
13. trasmettere il presente atto con unica PEC:
 - al Comune di Santeramo in Colle (BA) affinché provveda con urgenza dalla data di invio del presente atto all'affissione all'Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell'art. 21 bis L. 241/1990 e s.m.i., decorso il settimo giorno dalla data di pubblicazione assume valore di notifica ai proprietari/conduttori interessato all'estirpazioni;
 - all'ARIF per le attività di competenza in base alla L.R. 19/2019, alla D.G.R. 343/2022 e al Decreto Legge 27/2019 convertito con L. 44/2019;
 - al Sig. Prefetto di Bari affinché ai sensi dell'art. 33 del D.lgs 19/2021 su richiesta dell'Osservatorio/ARIF ove di necessità, disponga l'ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione.

Il presente atto, redatto attraverso la piattaforma CIFRA2, firmato digitalmente e adottato in unico originale:

- è composto da n 12 (dodici) facciate e dall'Allegato 1 (composto da 1/A-1/B- 1/C-1/D) costituito da n° 14 (quattordici) facciate, sarà conservato e custodito, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, nei sistemi di archiviazione digitale dell'Amministrazione Regionale;
- sarà trasmesso, tramite piattaforma CIFRA2, al Segretariato della Giunta Regionale e sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Regione Puglia, per le finalità di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- sarà notificato all'Agenzia Regionale Attività Irrighe e Forestali per l'adozione degli atti conseguenti;
- sarà pubblicato per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del D.P.G.R. n. 22/2021, all'Albo regionale on line e conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA" e Sistema Puglia.

Avverso la presente determinazione, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i. si può proporre, nei termini di legge dalla notifica dell'atto, ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Programmazione e gestione fitosanitaria
Anna Percoco

Il Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario
Salvatore Infantino



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO**

ALLEGATO 1





**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO**

ALLEGATO 1/A

Costituito da n° 2 (due) ortofoto





Modifica N. 1 del Rapporto di prova N. 36/2024



Laboratorio di diagnosi fitosanitaria

ALLEGATO 1/BM 44
Rev. 3 del 09/02/2024
pag. 1/5

LAB N° 2070 L

Bari	02/04/2024
Al Dirigente Responsabile del Servizio Fitosanitario Regione Puglia Lungomare N. Sauro, 45/46 70121 BARI	

Oggetto: Trasmissione esito saggi diagnostici molecolari su campioni singoli per *Xylella fastidiosa*.

Con riferimento ai campioni di *Prunus* spp. consegnati in laboratorio dall'Ispettore fitosanitario Vito Alessio Lacrignola in data 20/03/2024, si trasmette l'esito delle analisi diagnostiche molecolari effettuate mediante amplificazione genica in tempo reale (qPCR) in conformità con l'allegato IV del Reg. UE 1201/2020, utilizzando i metodi di prova MP01 e MP02 basati rispettivamente sul saggio di Harper et al. (2010) e sul saggio di Ouyang et al. (2013). Come da vostra comunicazione del 15/03/2024 (Prot. CNR n. 90560), i due campioni con esito 'rilevato' sono stati sottoposti al saggio di Dupas et al. (2019)* per l'identificazione della sottospecie che, per entrambi i campioni, è risultata essere la sottospecie *multplex*. Con la presente trasmissione si annulla e si sostituisce il rapporto di prova N. 36/24 (Prot. CNR n. 105541) che conteneva un refuso sulla data di campionamento.

Restando a disposizione per ulteriori dettagli, si porgono cordiali saluti.

Laboratorio multitisito CNR-IPSP
SEDE ISTITUZIONALE Strada delle Cacce 73, 10135 TORINO
SEDE DI BARI - Via Amendola 165/A, 70126 BARI
CF 80054330586 - P.IVA 02118311006

1/5

5

Modifica N. 1 del Rapporto di prova N. 36/2024

M 44
Rev. 3 del 09/02/2024
pag. 2/5

LAB N° 2070 L

Dettagli ed esiti diagnostici sui campioni consegnati il 20/03/2024 (data di campionamento rettificata)

Codice accettazione
EXP 36/2024

Codice univoco campione	Codice committente	Latitudine	Longitudine	data campionamento	Codice Pool di appartenenza	Specie	Tessuto vegetale	Campione: Singolo/Pool	ANALISI DIAGNOSTICHE MOLECOLARI			
									Esito ricerca Xylella fastidiosa MP01 rev3: 2024	Esito ricerca Xylella fastidiosa MP02 rev3: 2024	Data inizio prova	Data fine prova
1_EXP36/24_2471655	2471655	40,66095336 508872	17,033248482 20901	20/03/2024	non applicabile	<i>Prunus dulcis</i>	Rametti lignificati	Singolo	non rilevato	non rilevato	20/03/2024	26/03/2024
2_EXP36/24_2471656	2471656	40,66096918 398081	17,032854206 077403	20/03/2024	non applicabile	<i>Prunus dulcis</i>	Rametti lignificati	Singolo	non rilevato	non rilevato	20/03/2024	26/03/2024
3_EXP36/24_2471657	2471657	40,66134691 018665	17,032874014 93129	20/03/2024	non applicabile	<i>Prunus dulcis</i>	Rametti lignificati	Singolo	non rilevato	non rilevato	20/03/2024	26/03/2024
4_EXP36/24_2471658	2471658	40,66123659 7594375	17,033365756 69908	20/03/2024	non applicabile	<i>Prunus dulcis</i>	Rametti lignificati	Singolo	non rilevato	non rilevato	20/03/2024	26/03/2024
5_EXP36/24_2471659	2471659	40,66140107 243159	17,033434319 598303	20/03/2024	non applicabile	<i>Prunus dulcis</i>	Rametti lignificati	Singolo	non rilevato	non rilevato	20/03/2024	26/03/2024
6_EXP36/24_2471660	2471660	40,66137362 264106	17,033863693 018805	20/03/2024	non applicabile	<i>Prunus dulcis</i>	Rametti lignificati	Singolo	non rilevato	non rilevato	20/03/2024	26/03/2024
7_EXP36/24_2471661	2471661	40,66103055 184584	17,033680418 861767	20/03/2024	non applicabile	<i>Prunus dulcis</i>	Rametti lignificati	Singolo	non rilevato	non rilevato	20/03/2024	26/03/2024
8_EXP36/24_2471662	2471662	40,78472582 4497855	16,736443759 705633	20/03/2024	non applicabile	<i>Prunus dulcis</i>	Rametti lignificati	Singolo	non rilevato	non rilevato	20/03/2024	26/03/2024
9_EXP36/24_2471663	2471663	40,78453250 4068636	16,736607401 27856	20/03/2024	non applicabile	<i>Prunus dulcis</i>	Rametti lignificati	Singolo	rilevato	rilevato	20/03/2024	26/03/2024
10_EXP36/24_2471664	2471664	40,78477882 8406665	16,736182647 597165	20/03/2024	non applicabile	<i>Prunus dulcis</i>	Rametti lignificati	Singolo	non rilevato	non rilevato	20/03/2024	26/03/2024
11_EXP36/24_2471665	2471665	40,78451899 352351	16,736131510 319275	20/03/2024	non applicabile	<i>Prunus dulcis</i>	Rametti lignificati	Singolo	non rilevato	non rilevato	20/03/2024	26/03/2024

M 44
Rev. 3 del 09/02/2024
pag. 3/5

Modifica N. 1 del Rapporto di prova N. 36/2024



Laboratorio di diagnosi fitosanitaria



LAB N° 2070 L

12_EXP36/24_2471666	2471666	40,78438770 6157936	16,736287793 392954	20/03/2024	non applicabile	Prunus dulcis	Rametti lignificati	Singolo	non rilevato	non rilevato	20/03/2024	26/03/2024
13_EXP36/24_2471667	2471667	40,78419138 1594596	16,736162084 59567	20/03/2024	non applicabile	Prunus dulcis	Rametti lignificati	Singolo	non rilevato	non rilevato	20/03/2024	26/03/2024
14_EXP36/24_2471668	2471668	40,78418048 437822	16,736598571 69341	20/03/2024	non applicabile	Prunus dulcis	Rametti lignificati	Singolo	rilevato	rilevato	20/03/2024	26/03/2024
15_EXP36/24_2471671	2471671	40,89695445 524839	16,938320343 683163	20/03/2024	non applicabile	Prunus avium	Rametti lignificati	Singolo	non rilevato*	non rilevato*	20/03/2024	26/03/2024
16_EXP36/24_2471672	2471672	40,89725966 030769	16,938304987 099738	20/03/2024	non applicabile	Prunus avium	Rametti lignificati	Singolo	non rilevato*	non rilevato*	20/03/2024	26/03/2024
17_EXP36/24_2471673	2471673	40,89714993 995932	16,938602491 01492	20/03/2024	non applicabile	Prunus avium	Rametti lignificati	Singolo	non rilevato*	non rilevato*	20/03/2024	26/03/2024
18_EXP36/24_2471675	2471675	40,89686846 851215	16,938711890 84139	20/03/2024	non applicabile	Prunus mahaleb	Rametti lignificati	Singolo	non rilevato*	non rilevato*	20/03/2024	26/03/2024
19_EXP36/24_2471676	2471676	40,89726607 967414	16,938495732 195104	20/03/2024	non applicabile	Prunus avium	Rametti lignificati	Singolo	non rilevato*	non rilevato*	20/03/2024	26/03/2024
20_EXP36/24_2471677	2471677	40,89707324 33424	16,938656472 799188	20/03/2024	non applicabile	Prunus avium	Rametti lignificati	Singolo	non rilevato*	non rilevato*	20/03/2024	26/03/2024
21_EXP36/24_2471678	2471678	40,89709874 54605	16,938316933 838415	20/03/2024	non applicabile	Prunus avium	Rametti lignificati	Singolo	non rilevato*	non rilevato*	20/03/2024	26/03/2024
22_EXP36/24_2471679	2471679	40,89471496 533295	16,931494174 54473	20/03/2024	non applicabile	Prunus avium	Rametti lignificati	Singolo	non rilevato*	non rilevato*	20/03/2024	26/03/2024
23_EXP36/24_2471680	2471680	40,89450990 0298075	16,931644290 18905	20/03/2024	non applicabile	Prunus avium	Rametti lignificati	Singolo	non rilevato*	non rilevato*	20/03/2024	26/03/2024
24_EXP36/24_2471681	2471681	40,89440248 087378	16,932146723 109614	20/03/2024	non applicabile	Prunus avium	Rametti lignificati	Singolo	non rilevato*	non rilevato*	20/03/2024	26/03/2024
25_EXP36/24_2471682	2471682	40,89460338 356077	16,932009699 553998	20/03/2024	non applicabile	Prunus avium	Rametti lignificati	Singolo	non rilevato*	non rilevato*	20/03/2024	26/03/2024

Laboratorio multitisito CNR-IPSP
SEDE ISTITUZIONALE Strada delle Cacce 73, 10135 TORINO
SEDE DI BARI - Via Amendola 165/A, 70126 BARI
CF 80054330586 - P.IVA 02118311006



LAB N° 2070 L

26_EXP36/24 _2471683	2471683	40,89475998 761817	16,931921781 990532	20/03/2024	non applicabile	Prunus avium	Rametti lignificati	Singolo	non rilevato*	non rilevato*	20/03/2024	26/03/2024
27_EXP36/24 _2471684	2471684	40,89450419 859709	16,932444525 72779	20/03/2024	non applicabile	Prunus avium	Rametti lignificati	Singolo	non rilevato*	non rilevato*	20/03/2024	26/03/2024
28_EXP36/24 _2471685	2471685	40,89701403 6229805	16,943493012 580568	20/03/2024	non applicabile	Prunus avium	Rametti lignificati	Singolo	non rilevato*	non rilevato*	20/03/2024	26/03/2024
29_EXP36/24 _2471686	2471686	40,89698145 6929375	16,943350918 205148	20/03/2024	non applicabile	Prunus avium	Rametti lignificati	Singolo	non rilevato*	non rilevato*	20/03/2024	26/03/2024
30_EXP36/24 _2471687	2471687	40,89689806 5531815	16,943065357 492284	20/03/2024	non applicabile	Prunus avium	Rametti lignificati	Singolo	non rilevato*	non rilevato*	20/03/2024	26/03/2024
31_EXP36/24 _2471688	2471688	40,89681419 167196	16,942862024 805468	20/03/2024	non applicabile	Prunus avium	Rametti lignificati	Singolo	non rilevato*	non rilevato*	20/03/2024	26/03/2024
32_EXP36/24 _2471689	2471689	40,89717437 420814	16,942693264 37811	20/03/2024	non applicabile	Prunus avium	Rametti lignificati	Singolo	non rilevato*	non rilevato*	20/03/2024	26/03/2024
33_EXP36/24 _2471690	2471690	40,89715363 670815	16,942823401 008653	20/03/2024	non applicabile	Prunus avium	Rametti lignificati	Singolo	non rilevato*	non rilevato*	20/03/2024	26/03/2024
34_EXP36/24 _2471691	2471691	40,89699944 5629326	16,942644524 494508	20/03/2024	non applicabile	Prunus avium	Rametti lignificati	Singolo	non rilevato*	non rilevato*	20/03/2024	26/03/2024

*Prova non accreditata da Accredia.

M 44
Rev. 3 del 09/02/2024
pag. 5/5

Modifica N. 1 del Rapporto di prova N. 36/2024



Laboratorio di diagnosi fitosanitaria



LAB N° 2070 L

I risultati si riferiscono solo ai campioni sottoposti a prova, così come ricevuti.

Le prove sono state eseguite c/o la sede permanente del laboratorio sita in Via Amendola 165/A.

Il laboratorio per l'espressione del risultato analitico (rilevato, non rilevato, non determinabile) utilizza i criteri previsti dalla Determina 31/2022 dell'Osservatorio


Il Laboratorio declina ogni responsabilità relativa alle informazioni e dati forniti dal Cliente; i dati forniti dal Cliente sono Codice univoco committente, data campionamento, specie.

La presente Modifica del Rapporto di Prova non deve essere riprodotta se non integralmente senza l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il campione viene conservato per 10 giorni dalla fine della prova; le registrazioni relative alle prove eseguite vengono conservate per 5 anni dalla fine della prova.

Il Responsabile di Analisi
Dott.ssa *Giuliana Loconsole*

Autorizzazione all'emissione del Rapporto di Prova da parte del:
Direttore del CNR-IPSP
Dott. Mauro Centritto



Laboratorio multiscopo CNR-IPSP
SEDE ISTITUZIONALE Strada delle Cacce 73, 10135 TORINO
SEDE DI BARI - Via Amendola 165/A, 70126 BARI
CF 80054330586 - P.IVA 02118311006

5/5

9

Il Responsabile

Bari, 02/042/24

Al Dirigente Sezione
 Osservatorio Fitosanitario
 Regione Puglia
 Lung. Nazario Sauro 41
 70121 BARI

Oggetto: Identificazione della sottospecie di *Xylella fastidiosa* e del ceppo su campione infetto di *Prunus dulcis* rinveniente da focolaio in zona indenne.

Con riferimento ai due campioni di *Prunus dulcis* (ID-cod.busta 2471663 e 2471668) provenienti dall'in agro di Santeramo (BA) e risultati positivi al saggio qPCR per *Xylella fastidiosa* (Rapporto di Prova CNR-IPSP. 36/24 trasmesso con nota Prot. 105541 del 27/03/24), con la presente si comunica che su un'aliquota del DNA estratto dal campione ID-cod. busta 2471668 è stata effettuata l'analisi molecolare mediante il saggio di 'Tipizzazione MLST (Multi Locus Sequence Typing)', sulla base di Yuan et al. (2010), per la identificazione del ceppo e della sottospecie. Il profilo allelico determinato per i 7 geni amplificati e sequenziati dal suddetto campione è risultato essere il seguente:

Gene	<i>leuA</i>	<i>malF</i>	<i>holC</i>	<i>cysG</i>	<i>gliT</i>	<i>nuoL</i>	<i>petC</i>	ST*
Allele	5	3	6	3	5	3	3	26

*sequence type=genotipo

Sulla base delle analisi comparative con i profili allelici sinora noti e disponibili in banca dati (pubmlst.org/organisms/xylella-fastidiosa/), il profilo allelico determinato per il campione ID-cod. busta 2471668 corrisponde al genotipo ST26 appartenente alla sottospecie *multiplex*.

Restando a disposizione per qualsiasi ulteriore dettaglio, si porgono cordiali saluti.

Il Responsabile dell'Analisi

Dott.ssa Maria Saponari



Il Responsabile CNR-IPSP SS Bari

Dott. Donato Boscia
 Donato
 Boscia
 02.04.2024
 11:10:42
 GMT+00:00



CNR-IPSP Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piant	Sedi
www.ipsp.cnr.it segreteria@ipsp.cnr.it PEC: protocollo.ipsp@pec.cnr.it	Torino Sede Istituzionale - Strada delle Cacce, 73 - 10135 Torino, Tel. + 39 0113977911 Bari - Via Amendola, 122/D - 70126 Bari, Tel. +39 0805929220 Legnaro (PD) - Viale dell'Università, 16 - 35020 Legnaro (PD), Tel. +39 0498272819 Portici (NA) - Piazzale Enrico Fermi, 1 - 80055 Portici (NA), Tel. +39 06499327800 Sesto Fiorentino (FI) - Via Madonna del Piano, 10 - 50019 Sesto F.no (FI), Tel. +39 0555225580 Torino - Viale Mattioli, 25 - 10125 Torino, Tel. + 39 0116502927

ALLEGATO 1/C

ARIF
 VIA DELLE MAGNOLIE, 6 -70026 MODUGNO
 protocollo@pec.arifpuglia.it

REGIONE PUGLIA
 SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
gestionefitosanitaria@pec.rupar.puglia.it
fra.palmisano@regione.puglia.it
m.cantatore@regione.puglia.it

OGGETTO: Anno 2024 – DDS N. DEL COMUNICAZIONE ESTIRPAZIONE PIANTE.

Con la presente il/la sottoscritto/a, nato/a a il
Codice Fiscale..... in qualità di (specificare se
 diverso dall'intestatario indicato nella DDS di cui all'oggetto, in tal caso allegare relativa documentazione
 probatoria), dichiara **di procedere all'estirpazione** delle piante di cui alla DDS in oggetto **a proprie cure e
 spese (abbattimento volontario).**

Il sottoscritto rispetta ed accetta quanto prescritto nell'atto in oggetto e pertanto si comunica:

- Per l'abbattimento si propone all'Ispettore Fitosanitario la data del _____;
- Per le comunicazioni sulle operazioni di estirpazione l'Ispettore Fitosanitario potrà contattare il seguente numero telefonico _____ (necessario per definire gli accordi operativi di campo).
- la presente espressione di volontà è irrevocabile, consapevole che si deve procedere con immediatezza all'estirpazione della/e pianta/e infette e che simile circostanza è perseguibile ai sensi degli artt. 650 e 500 del c.p.;
- Allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente firmata e datata in calce.

Il contributo per ogni albero abbattuto che potrà essere riconosciuto qualora ritenuto ammissibile, deve essere corrisposto a:

- nome e cognome _____
- nato/a il _____ a _____
- Codice fiscale _____
- residente in _____ a _____
- codice IBAN _____

(allegare fotocopia delle coordinate bancarie - IBAN)

Data _____

In Fede, _____
 (firma del titolare giuridico del terreno)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ (_____)
 Il _____ C.F. _____, residente a _____ (_____),
 in _____ n. _____, consapevole che le
 dichiarazioni mendaci, in applicazione dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sono punite ai sensi del codice
 penale e delle leggi speciali in materia e che comunque comportano la decadenza dai benefici
 eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

DICHIARA

- Di non essere una "impresa in difficoltà" ai sensi del punto 14 del paragrafo 1 dell'art. 2 del Reg 702/2014;
- Di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- Di essere _____ (1), dei seguenti terreni contraddistinti in catasto terreni:
 - agro di _____ foglio _____ particelle _____
 - agro di _____ foglio _____ particelle _____
 - agro di _____ foglio _____ particelle _____

e che tutti i dati riportati in domanda sono veritieri.

Luogo

data

in fede

(1) *Proprietario, comproprietario, nudo proprietario etc...*

Nel caso in cui le piante estirpate appartengano a più comproprietari, preferibilmente, uno solo di essi richiede l'intero indennizzo allegando la delega degli altri comproprietari come da schema riportato nel mod. 4 della D.G.R. 940/2017, pubblicata sul sito istituzionale www.emergenzaxylella.it.

ALLEGATO 1/D

AREA DELIMITATA XYLELLA FASTIDIOSA SUBSPECIE MULTIPLEX- PIANTE INFETTE MONITORAGGIO 2024										
ZONA	AGRO	ID CAMPIONE	RAPPORTO PROVA	DATA RAPPORTO PROVA	SPECIE	LONGITUDINE	LATITUDINE	FOGLIO	PARTICELLA	PROPRIETARIO
Zona Infetta	SANTERAMO IN COLLE	1.1200333	RAPPORTO PROVA 36/2024 CNR	27/03/2024	Mandorlo (<i>Prunus dulcis</i>)	16,7366074	40,7845325	57	271	NUZZI GIULIO
Zona Infetta	SANTERAMO IN COLLE	1.1200338	RAPPORTO PROVA 36/2024 CNR	27/03/2024	Mandorlo (<i>Prunus dulcis</i>)	16,73659857	40,78418048	57	312	DINARDO ERASMO

ZONA INFETTA DI 50 M ATTORNO ALLE PIANTE INFETTE (Rif. 11200333 e 11200338)			
AGRO	FOGLIO	PARTICELLA	PROPRIETARI
SANTERAMO IN COLLE	57	262	SILLETTI DOMENICA
SANTERAMO IN COLLE	57	263	DINARDO ERASMO
SANTERAMO IN COLLE	57	271	NUZZI GIULIO
SANTERAMO IN COLLE	57	272	DI FONZO FRANCESCO
SANTERAMO IN COLLE	57	273	DECENVIRALE FRANCESCO
SANTERAMO IN COLLE	57	302	DI GREGORIO ANNA
SANTERAMO IN COLLE	57	310	DECENVIRALE FRANCESCO
SANTERAMO IN COLLE	57	312	DINARDO ERASMO